TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 243-sexies

Pagamento di debiti

In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis. 2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1

Versione in vigore dal 6 maggio 2014, non più in vigore dal 1 marzo 2020 · versione 80

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sull'ordinamento degli enti locali
Estremi	Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Parte	II — Ordinamento finanziario e contabile
Titolo	VIII — Enti locali deficitari o dissestati
Capo	I — Enti locali deficitari: disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sull-ordinamento-degli-enti-locali/art-243-sexies-pagamento-di-debiti/versione/80

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it